

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) PERON	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GILIBERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) BARTOLOMUCCI

Seduta del 31/03/2026

FATTO

Il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa nella fase del reclamo, adiva questo Arbitro per contestare le risultanze del conteggio estintivo riferito ad un finanziamento da questi sottoscritto, in quanto incongruo rispetto al piano di dilazione concordato con l'intermediario.

Faceva presente che il piano di rientro che aveva accettato prevedesse un debito residuo complessivo di € 11.903,22, suddiviso in 42 rate da € 280,00 e una rata finale da € 143,22; rilevava che, dal mese di agosto 2024 fino a settembre 2025, avesse corrisposto 14 rate mensili da € 280,00 ciascuna, per un totale di € 3.920,00.

Evidenziava, invece, che nel conteggio estintivo del 01/10/2025 risultasse un importo residuo di € 9.984,65, calcolato sulla base di 49 rate scadute per € 13.720,00, rate insolute per € 5.040,00 e detrazioni per € 7.030,27 (TFR o analoghi); sottolineava, dunque, l'incongruenza di tali dati con il piano di rientro sottoscritto e con i pagamenti eseguiti, ritenendo che l'importo da pagare fosse di € 7.983,22. Chiedeva, pertanto, di accertare l'incongruenza del conteggio estintivo, con conseguente rimborso delle somme pagate in eccedenza.

Si costituiva l'odierno resistente il quale ricostruiva la vicenda precisando che il cliente avesse sottoscritto in data 01/09/2021 un contratto di finanziamento contro delegazione di pagamento, con

rata di € 280,00 e durata 96 mesi; a seguito delle sue dimissioni del 01/03/2023, veniva aperto il sinistro impiego e veniva incassato, in data 23/11/2023, il TFR pari ad € 7.030,27.

Soggiungeva che fosse stata trasmessa al cliente la lettera con la quale veniva indicato un debito residuo pari ad € 11.903,22, calcolato alla data della cessazione dell'impiego, precisando che, per la chiusura della posizione, il versamento sarebbe dovuto avvenire nel termine dei 15 giorni dal ricevimento della comunicazione; il cliente presentava richiesta di dilazione di pagamento mediante un piano di rientro che veniva formulato sulla base del conteggio estintivo recante il debito da sinistro.

Sottolineava che il piano di rientro di maggior favore fosse stato calcolato sul debito residuo da sinistro di € 11.903,22 e prevedesse un piano di rimborso in 43 rate complessive, di cui il cliente ne pagava 14, per il corrispondente importo di € 3.920,00.

Rappresentava di aver emesso, in seguito alla richiesta presentata dal ricorrente nel mese di settembre 2025, un conteggio estintivo in data 01/10/2025 che prevedeva il versamento a titolo di estinzione per un ammontare pari ad € 9.984,65, che peraltro era stato regolarmente corrisposto dal cliente in data 17/10/2025, determinando la chiusura della posizione.

Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.

Alle controdeduzioni dell'intermediario replicava il ricorrente, il quale sottolineava che controparte avesse confermato di aver ricevuto 14 versamenti da € 280,00 per complessivi € 3.920,00.

Applicando il metodo di calcolo utilizzato dall'intermediario e includendo l'importo di € 3.920,00 versato, affermava che il saldo residuo risulterebbe pari ad € 6.064,65; soggiungeva che, in ogni caso, anche assumendo come base l'importo oggetto della dilazione (€ 11.903,22) e sottraendo i pagamenti effettuati (€ 3.920,00), il debito residuo non potesse eccedere € 7.983,22.

DIRITTO

La domanda proposta dal ricorrente è relativa all'accertamento del proprio diritto alla ripetizione dell'importo asseritamente pagato in eccedenza, con riferimento all'anticipata estinzione di un finanziamento stipulato con l'intermediario convenuto.

Dall'esame della documentazione versata in atti risulta che, in seguito alle dimissioni presentate dal cliente con decorrenza 01/03/2023, l'intermediario, con lettera del 26/01/2024, ha comunicato al cliente di aver aperto il sinistro impiego e di aver incassato, in data 23/11/2023, il TFR pari ad € 7.030,27, insufficiente a estinguere il debito; nella stessa comunicazione, dunque, ha chiesto il pagamento del debito residuo pari ad € 11.903,22 (calcolato alla data della cessazione dell'impiego).

La somma del TFR incassato (€ 7.030,27) e del credito residuo quantificato dall'intermediario (€ 11.903,22), pari ad € 18.933,49, coincide esattamente con il capitale residuo in dopo la corresponsione della rata n. 17, calcolato secondo il piano di ammortamento alla francese.

In effetti nessuna delle parti contesta la quantificazione di detti importi; appare pure incontroverso che esse – in luogo della notifica verso il nuovo datore di lavoro per il pagamento del residuo attraverso trattenute mensili in busta paga – abbiano concordato una dilazione di pagamento mediante 42 rate da € 280,00 cadauna a decorrere dal mese di luglio 2024, e un'ultima rata finale da € 143,22.

La somma degli importi di tali rate coincide con il credito residuo vantato dall'intermediario; pertanto, in assenza di una specifica pattuizione, deve ritenersi che la dilazione di pagamento accordata prevedesse la corresponsione del solo capitale residuo.

Dalle allegazioni delle parti emerge che, in esecuzione di tale piano di rientro, il ricorrente ha effettuato il pagamento di 14 rate da € 280,00 tra agosto 2024 e settembre 2025, versando la somma complessiva di € 3.920,00, con la conseguenza che – in mancanza della corresponsione degli interessi – il debito residuo sarebbe dovuto risultare pari ad € 7.983,22.

Risulta *per tabulas* che, nel mese di settembre 2025, il cliente ha presentato una richiesta di conteggio estintivo per estinzione anticipata del prestito e che l'intermediario ha emesso un conteggio (datato 01/10/2025), che prevede un debito residuo di € 9.984,65, calcolato in applicazione delle condizioni contrattuali del finanziamento originario.

In particolare, il debito originario indicato nel conteggio corrisponde al montante lordo previsto in contratto (€ 26.880,00), da corrispondere mediante 96 rate mensili da € 280,00 ciascuna; alla data di estinzione sono indicate 49 rate scadute, di cui 18 insolute: la differenza coincide con la somma delle 17 rate pagate prima del sinistro impiego e delle 14 pagate dopo il nuovo piano di rientro.

Dal debito residuo è stata sottratta la somma che l'intermediario ha ricevuto a titolo di TFR, (pari ad € 7.030,27), senza precisare se essa fosse da imputare alla quota capitale ovvero alla quota interessi; tuttavia risultano stornati € 1.185,08 per interessi non maturati: detto importo è di poco superiore alla somma degli interessi che sarebbero maturati sulle rate estinte anticipatamente qualora, dopo l'incasso del TFR, il piano di ammortamento originario fosse stato rimodulato imputando la somma di € 7.030,27 a quota capitale (in altri termini, se il capitale residuo di € 11.903,22 avesse continuato a maturare interessi con ammortamento alla francese al TAN contrattuale del 4,80% e il cliente avesse continuato a corrispondere rate di € 280,00).

Di contro, non risultano stornati interessi a fronte delle rate estinte anticipatamente con il TFR, benché il debito residuo comunicato dall'intermediario al cliente nella lettera del 26/01/2024 lasciasse intendere che l'intero TFR fosse stato utilizzato per abbattere quota capitale (sulla quale, pertanto, non sarebbero dovuti decorrere ulteriori interessi).

Alla luce di siffatta ricostruzione e tenuto conto che l'importo della rata del finanziamento corrisponde alla rata mensile pattuita con il piano di rientro, parrebbe che l'intermediario, nel redigere il conto estintivo dell'ottobre 2025, abbia contabilizzato tutti i pagamenti ricevuti dal cliente secondo le regole dell'originario piano di ammortamento, comprese le rate corrisposte sulla base del piano di rientro.

Al contrario, da quanto rappresentato dalle parti e da quanto emerge dalla documentazione versata in atti, non risultano ulteriori accordi che consentano di ritenere che esse – in occasione della stipula del piano di rientro – si fossero accordate nel senso che sulle 43 rate (la cui somma era pari al debito residuo dopo il versamento del TFR) sarebbero stati calcolati interessi, al TAN contrattuale o in altra misura, o se l'intermediario non intendesse percepirli; in assenza di un impegno espresso in tal senso non può, quindi, ritenersi che le parti abbiano inteso concordare una rinuncia agli interessi.

Ne consegue che l'intermediario – in esecuzione della richiesta formulata dallo stesso ricorrente – ha correttamente emesso un conteggio di estinzione anticipata in applicazione delle condizioni contrattuali ed economiche originariamente assunte con il contratto di finanziamento; non essendo intervenuta, in occasione della sottoscrizione del piano di rientro, alcuna rinuncia agli interessi, nel conteggio estintivo del 2025 sono stati correttamente considerati come non maturati i soli interessi riferiti alle quote estinte

anticipatamente (con scadenza successiva all'ottobre 2025), e non quelli riferiti alle quote estinte mediante TFR.

Pertanto, non essendo stata riscontrata alcuna delle contestate, il ricorso non può trovare accoglimento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso

IL PRESIDENTE